



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Servizio
Demanio Marittimo

Registro Ordinanze n. 133 del 26/05/2026

ORDINANZA

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI - MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEGLI ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA STATALE DELLE LINEE GUIDA PER L'APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e s.m.i.;
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- le linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate con Deliberazione della Giunta Regionale in data 21 maggio 2004 n° 512, modificate con Deliberazione della giunta regionale n. 246 del 10.03.2015;
- le linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15/02/2013, modificate in ultimo con Decreto del Dirigente regionale n. 2276 – 2026 del 24.03.2026;
- la legge regionale 6 febbraio 2024, n. 1 recante il Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi;
- il Regolamento generale per l'occupazione delle aree demaniali marittime approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 15 dicembre 2003, modificato in ultimo con D.C.C. n. 22 del 30.09.2025;
- il Progetto di Utilizzo delle aree demaniali marittime approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2009 e s.m.i., modificato in ultimo con D.C.C. n. 24 del 30.06.2021, d'ora in avanti denominato PUD;
- il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito nella legge 18 luglio 2025, n. 105;
- il decreto sindacale n. 27 del 18.07.2025 di conferimento dell'incarico dirigenziale a tempo indeterminato;
- il Regolamento n. 1/2025, concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (8PGRA) del Distretto dell'Appennino Settentrionale;

CONSIDERATO che a seguito degli adeguamenti alla normativa statale delle linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate, di cui al Decreto del Dirigente regionale n. 2276 – 2026 del 24.03.2026 indicato in premessa, è necessario adeguare l'Ordinanza

comunale n. 13/2015 del 09/04/2015 e n. 120/2020 del 04.06.2020 inerenti alla disciplina delle attività balneari;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATI

- il D. Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D. Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all'adozione ed alle attività oggetto del presente provvedimento;

ORDINA

ART. 1

APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE (linee guida approvate con D.G.R. 156 del 15/02/2013, modificate in ultimo con Decreto del Dirigente regionale n. 2276 – 2026 del 24.03.2026)

1. Norme generali alle quali si deve attenere il titolare della concessione demaniale marittima ed il gestore per le spiagge libere attrezzate.

- a) assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare;
- b) durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
- c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche all'apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
- d) munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
- e) mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
- f) comunicare in forma scritta (via pec), utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet del Comune, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune, allo Sportello Unico Attività Produttive, all'Ufficio Circondariale Marittimo Loano-Albenga e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria, il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica (si vedano a tal fine i punti b) e c) del comma 4, "Regole di apertura");
- g) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune, i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno utilizzando la modulistica disponibile presso l'ufficio demanio e pubblicata sul sito internet del Comune;

h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della L. 104/1992 e s.m.i. (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

i) effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione – non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune; **in particolare, dovrà essere attestata anche la compatibilità dell'intervento proposto al Regolamento regionale n. 1/2025 recante “Disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani di Bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell'art. 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)”**.

l) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita (**si veda il punto 5 dell'art. 2**);

m) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);

n) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dal D.M. 16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;

o) nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno, apposito cartello (**vedi fax-simile riportato di seguito – Tav. 1 “Cartello Tipo”**) indicante il periodo e gli orari di apertura;

p) nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (compreso le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà, in tal caso, comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento, l'avvenuta chiusura, **utilizzando la modulistica disponibile presso l'ufficio demanio e pubblicata sul sito internet del Comune**. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

2. Periodo minimo e orario minimo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate nell'ambito regionale.

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperti al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 15 maggio al 15 settembre).

All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate **devono essere aperte** al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari **almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno**.

Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/5 al 14/05 possibilità di apertura per elioterapia;
- dal 15/5 al 31/5 possibilità di apertura con orario ridotto dalle ore 10 alle ore 16 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;
- dal 01/6 al 15/9 apertura senza interruzioni dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti.

3. Periodi di apertura

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario, in uno dei seguenti periodi:

- a) nella stagione balneare (dal 15/05 al 15/09);
- b) nel periodo dal 1/04 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10;
- c) tutto l'anno.

4. Regole di apertura

a) APERTURA STAGIONALE DELLO STABILIMENTO BALNEARE E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA DURANTE LA STAGIONE BALNEARE (15/05 AL 15/09)

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

Dal 01/06 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) APERTURA DELLO STABILIMENTO E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA NEL PERIODO DAL 01/04 OVVERO DALLA SETTIMANA ANTECEDENTE LA DOMENICA DI PASQUA AL 31/10.

Ferma restando l'osservanza delle regole di cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 01/04 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua, al 14/05 e dal 16/09 al 31/10 di ogni anno.

A tale scopo, i Concessionari/Gestori interessati ad aprire lo stabilimento balneare/spiaggia libera attrezzata ai fini elioterapici, hanno l'obbligo di dare la comunicazione prevista dal comma 1, lettera f).

Nella comunicazione dovranno indicare il giorno di apertura ed il giorno di chiusura. Il giorno di apertura e quello di chiusura potranno essere individuati a discrezione del titolare/gestore dello stabilimento balneare/spiaggia libera attrezzata, nel periodo che va tra il 01/04, ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua, ed il 31/10.

Il giorno di chiusura potrà essere individuato nel periodo intercorrente tra il 15/09 (termine minimo) ed il 31/10.

Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune o all'Autorità Portuale lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per tutta la stagione balneare (15/05 – 15/09) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti almeno per **tre** giorni alla settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a

cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il W.C. a norma per l'uso di persone disabili.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

c) APERTURA ANNUALE DELLO STABILIMENTO E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA

Ferma restando l'osservanza delle regole di cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 15/05 al 15/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (15/05-15/09) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00.”.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti almeno per **tre giorni** alla settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della L. 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina e il W.C. a norma per l'uso di persone disabili.

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il Comune o l'Autorità Portuale, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo Comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal

01/03 e devono terminare entro il 14/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario /gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

ART. 2 NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente articolo, i concessionari si obbligano a garantire quanto stabilito dal Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29 giugno 2009 e s.m.i., dal Regolamento generale per l'occupazione delle aree demaniali marittime approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 15 dicembre 2003 e dall'art. 7 dei Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande e modalità per il consumo immediato negli esercizi commerciali e artigianali” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/05/2012.

Le colonie devono attenersi alle norme di seguito indicate per quanto compatibili.

I concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate (**d'ora in avanti denominati operatori balneari**), oltre a quanto sopra richiamato, a quanto disposto dall'art.1 della presente ordinanza e da ogni singolo atto concessorio, devono rispettare le seguenti disposizioni relativamente a:

- 1) **SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE**
- 2) **OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'APERTURA, CHIUSURA E PROTEZIONE DELL'IMPIANTO**
- 3) **PULIZIA SPECCHIO ACQUEO**
- 4) **ACCESSIBILITA' E VISITABILITA'**
- 5) **ACCESSO E TRANSITABILITA' DELLA BATTIGIA**
- 6) **SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE**
- 7) **REGOLE DI SISTEMAZIONE INVERNALE DEGLI ARENILI**
- 8) **PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE**
- 9) **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICITA'**
- 10) **PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLA SPIAGGIA DESTINATA A SCUOLA VELICA**
- 11) **SPAZI PER CANI**
- 12) **DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE**
- 13) **GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO**

1) SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

Oltre a quanto disposto con specifica ordinanza dell'Autorità Marittima, nelle giornate di forte vento, gli operatori balneari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare pattini, materassini, battelli di gomma e simili ed impedirne l'utilizzo;

2) OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'APERTURA, CHIUSURA E PROTEZIONE DELL'IMPIANTO

Le operazioni propedeutiche all'apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, comunque macchinari rumorosi, dovranno essere effettuate nel rispetto degli orari stabiliti dal “Regolamento Comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività rumorose temporanee” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 15/12/2003 modificato con D.C.C. n. 29 del 31/05/2005 e n. 23 del 29/06/2009.

Le operazioni di sistemazione (o risistemazione) dell'arenile devono essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dal PUD comunale (art. 8).

In ogni caso il ripristino dell'arenile deve avvenire in modo tale da garantire una uniformità di quota spiaggia in ogni cella.

L'accesso all'arenile con gli automezzi deve avvenire attraverso i varchi ubicati in corrispondenza delle spiagge libere attrezzate Lampara e Murena per gli stabilimenti ricompresi tra il molo Kursaal e l'edificio Saitta, attraverso il varco in corrispondenza di Via Genova per gli stabilimenti ricompresi tra il confine con il comune di Borghetto S.Spirito e l'edificio Saitta e attraverso il torrente Nimbalto per gli stabilimenti ricompresi tra il porto e il torrente Nimbalto e dal Circolo nautico per la spiaggia a levante della struttura portuale.

Tutti gli stabilimenti balneari non direttamente accessibili dai varchi di cui al punto precedente devono essere raggiunti mediante transito in battigia; nel caso di inaccessibilità dalla battigia, l'esecutore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve essere in possesso del nulla osta al passaggio rilasciato da tutti i concessionari degli stabilimenti balneari interessati dal transito, ma solo nel caso in cui gli stessi siano aperti per scopi elioterapici.

Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 08.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche.

Le operazioni di lavaggio di fine stagione di ombrelloni, sdraio, lettini ecc. sono consentite a partire dal 1° settembre, durante i seguenti orari: prima delle ore 10:00 e dopo le ore 17:00. E' obbligatorio l'utilizzo di detergenti biodegradabili (marchio ecolabel o equivalenti) nel caso in cui le operazioni non siano compiute in locali dotati di idoneo sistema di scarico.

E' consentito recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.

3) PULIZIA SPECCHIO ACQUEO

Mantenere pulito, nei limiti del possibile, lo specchio acqueo antistante, raccogliendo ogni materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune.

4) ACCESSIBILITA' E VISITABILITA'

Esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, gli operatori balneari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessori. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.

5) ACCESSO E TRANSITABILITA' DELLA BATTIGIA

Garantire il libero transito lungo la battigia in qualunque momento.

Per garantire il libero transito, nel corso delle mareggiate dovranno comunque essere rimossi, nei limiti del possibile, gli ostacoli lungo la fascia.

Di seguito si elencano i passaggi stabiliti dal PUD per accesso pubblico alla fascia di libero transito:

1. confine Loano- Pietra Ligure
2. stabilimento balneare all'interno dell'area portuale
3. area di transito adiacente stabilimento balneare Garden Lido
- 3bis stabilimento balneare La Marinella
4. molo Doria (vulgo molo Kursaal)
5. spiaggia libera attrezzata Delfino
6. stabilimento balneare Sirena (scivolo lato levante)
7. spiaggia libera attrezzata Lampara
8. spiaggia libera attrezzata Medusa
9. stabilimento balneare Gipsy (scivolo lato levante)
10. stabilimento balneare Murena

11. stabilimento balneare Saitta (scivolo lato levante)
12. spiaggia libera Aurora
13. campo solare
14. spiaggia libera attrezzata Ippocampo
15. colonia Città di Torino
16. tunnel Città di Torino
17. spiaggia libera (ex Bagni Casa di cura La Presentazione)
18. spiaggia libera attrezzata Stella Marina
- 19.

6) SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE

Assicurarsi, prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, natanti di qualsiasi genere, ecc., che tali attrezzature siano in perfetta efficienza ed in regola con le normative riguardanti la sicurezza.

7) REGOLE DI SISTEMAZIONE INVERNALE DEGLI ARENILI

Attenersi, qualora gli stabilimenti balneari rimangano **chiusi**, alle disposizioni di cui all'art. 8 del PUD comunale relativamente a:

- a) separazione fra stabilimenti contigui;
- b) strutture che possono permanere sull'arenile;
- c) sistemazione dell'arenile;
- d) recinzione della parte di concessione antistante le cabine;
- e) tamponatura delle strutture sottostanti la passeggiata.

Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, gli operatori balneari devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.).

Devono in ogni caso essere ottenute, laddove richiesto per la tipologia di intervento, le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche prescritte dalla normativa vigente.

8) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:

- a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate che occupino spazi dell'arenile;
- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, natanti di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;
- d) campeggiare e/o accamparsi;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzare nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
- f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Le attrezzature devono essere sempre mantenute in perfetta

efficienza. Dette opere devono essere completamente rimosse con le tempistiche stabilite dall'art. 1.

- g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, **previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio del Comune di Loano**, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate, da destinare alla custodia di cani – vedasi a tal proposito il successivo punto 11.
- h) tenere ad alto volume radio e, in generale, apparecchiature di diffusione musicale e sonora;
- i) esercitare attività diverse da quelle che sono oggetto della concessione demaniale (es. commercio in forma fissa o itinerante) ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) salvo che negli spazi a ciò individuati nella concessione stessa.
- j) organizzare grigliate senza darne comunicazione al Comune di Loano e all'Ufficio Locale Marittimo. Detta comunicazione dovrà pervenire almeno 7 giorni prima dell'evento. Le grigliate devono essere in numero inferiore a 5 (cinque) al mese e possono interessare anche l'arenile nella misura massima del 20% (venti per cento).
- k) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare o compiere azioni che possano recare danno all'ecosistema dell'arenile o marino;
- l) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione;
- m) gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dallo stesso sulla battigia;
- n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

9) PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICITA'

All'interno degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate è consentito l'uso di striscioni, bandiere, manifesti, locandine e qualsiasi altra forma di pubblicità, nella misura non eccedente i cinque (5) metri quadrati complessivi. Dette forme pubblicitarie non possono essere di durata superiore ai 90 giorni, salva apposita autorizzazione paesaggistica.

Le bandiere di altri Stati, non sono considerate materiale pubblicitario.

Sono comunque vietate bandiere offensive del comune senso del pudore e della Cosa Pubblica.

Relativamente agli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari, per l'uso di palloni, bandiere, o altre forme di pubblicità, escluso le piccole forme di pubblicità, normalmente presenti, ai lati di piattaforme, o, quelle presenti su oggetti usati per la balneazione, deve essere richiesto apposito Nulla Osta, al Comune di Loano – Ufficio Demanio, per il tramite dell'Ufficio Locale Marittimo, che esprimerà il proprio parere vincolante in merito. Non possono comunque in alcun modo essere in contrasto con la segnalazione marittima.

E' vietata ogni forma di pubblicità nelle spiagge libere. All'interno degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate è vietata la pubblicità mediante distribuzione di manifestini o lancio degli stessi effettuato con ogni mezzo.

10) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLA SPIAGGIA DESTINATA A SCUOLA VELICA

L'uso della spiaggia all'interno dell'area portuale delimitata a est dal pennello di levante e a ovest dal molo sottoflutti è destinato in parte a stabilimento balneare (a est) e in parte a spiaggia in uso al Circolo Nautico (a ovest), per la sosta di natanti a vela o a remi e windsurf.

Potranno altresì essere posizionati mezzi a motore destinati all'assistenza della scuola vela, reti in plastica o similari funzionali alla movimentazione delle imbarcazioni sull'arenile nonché incastellature leggere e amovibili per il ricovero di imbarcazioni e/o windsurf.

Il Circolo Nautico Loano dovrà mettere in opera le attrezzature previste dall'apposita ordinanza dell'ufficio Circondariale Marittimo nella parte che disciplina i "Corridoi di lancio".

Per la porzione di stabilimento balneare valgono le norme generali e particolari contenute nella presente.

11) SPAZI PER CANI

I concessionari possono, **previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio del Comune di Loano**, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate, da destinare alla custodia di cani, con il seguente limite:

un cane ogni 10 mq di arenile dedicato

salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità degli utenti ed assicurando le necessarie condizioni igieniche-sanitarie.

Tali aree devono essere debitamente recintate (salvo per quelle che abbiano un lato diretto sulla battigia) e l'accesso deve essere garantito da idonea passatoia. La tipologia costruttiva della recinzione deve essere tale da non consentire la fuoriuscita della bocca dell'animale e la fuga dello stesso.

Ogni cane deve essere munito di museruola (rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti), accompagnato al guinzaglio, deve essere identificato tramite tatuaggio o microchip e munito di documentazione sanitaria, attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, rilasciata da non più di 30 giorni dal medico veterinario curante. L'accesso sarà proibito ad animali con sindrome aggressiva e a femmine durante il periodo estrale.

L'animale non deve mai essere lasciato incustodito né libero di vagare e deve essere tenuto rigorosamente al guinzaglio (lunghezza max m. 1,50) che sarà fissato stabilmente al paletto o all'ombrellone.

Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare.

La balneazione degli animali è consentita durante tutto l'orario di apertura al pubblico della spiaggia, preferibilmente nella prima e nell'ultima ora. L'area destinata alla balneazione degli animali è compresa nello specchio acqueo antistante la zona di arenile attrezzata e dovrà essere delimitata secondo quanto indicato dal Capo del Circondario Marittimo.

Sarà cura del proprietario o del detentore dell'animale assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone o animali rispetto al contesto in cui vive, salvaguardando in particolare, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare.

12) DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Per la disciplina delle spiagge libere attrezzate si rimanda alla Linee Guida per le Spiagge Libere attrezzate approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 512 del 21/05/2004 integrate e modificate dalla L.R. 22/2008.

13) GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO

Installare, nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, colonie, circoli nautici, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti, garantendo le necessarie condizioni di sicurezza alla balneazione, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie o previa comunicazione alla Regione Liguria nei casi previsti dalla legge (vedasi a tal fine Regolamento Regione Liguria n. 3/2007 modificato dal Regolamento n. 5/2011), nel rispetto della normativa in materia ambientale per l'immersione in mare di corpi morti (art. 109 del D.Lgs. 152/2006).

La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo.

ART. 3 – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Chiunque violi le norme della presente ordinanza nonché dell'obbligo di effettivo svolgimento delle attività elioterapiche, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione indicate all'art. 1 comporterà il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.

I Concessionari/Gestori degli stabilimenti balneari, delle colonie e delle spiagge libere attrezzate devono esporre al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata di apertura, la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune, abroga la precedente Ordinanza n. 13/2015 del 09/04/2015 e n. 120/2020 del 04.06.2020, sarà trasmessa agli Uffici Marittimi competenti per territorio ed alla Polizia Municipale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione all'albo pretorio online.

SI AVVERTE CHE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente Settore 3
ing. Jgor Nolesio

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005.